



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA

VENDITA DELLA

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Bozza approvata dal Coordinamento Provinciale in data 4 novembre 2013

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in
data 25.02.2013 delibera n. 8

SOMMARIO

ART. 1 Contenuti e obiettivi generali

ART. 2 Definizioni

ART. 3 Punti vendita esclusivi

ART. 4 Punti vendita non esclusivi

ART. 5 Attività libera

ART. 6 Subingresso

ART. 7 Chioschi su aree pubbliche

ART. 8 Disposizioni finali

Art. 1

Contenuti e obiettivi generali

1. Il presente regolamento definisce i criteri di adeguatezza qualitativa per lo svolgimento dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e le procedure abilitative per l'avvio e il trasferimento dei punti vendita in aree/locali privati, sia nella forma del punto vendita esclusivo che nella forma del punto vendita non esclusivo, ai sensi del Titolo II, capo IV della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e s.m.i..

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:

a) per **punti vendita esclusivi** quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall'*articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170*, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

b) per **punti vendita non esclusivi** quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'*articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108* (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 3

Punti vendita esclusivi

1. L'avvio o il trasferimento di un punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica in aree/locali privati è sottoposto a segnalazione certificata di avvio di attività (SCIA) attestante i requisiti soggettivi morali dell'esercente di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, i requisiti generali degli immobili (ossia i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso) e il rispetto dei seguenti criteri qualitativi:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.), che non dovrà risultare inferiore agli 8 (otto) mq.;

- b) facilità di accesso ai punti vendita da parte dei soggetti diversamente abili mediante rampe di accesso di adeguata inclinazione stabili o rimovibili;
- c) svolgimento da parte del titolare di almeno una delle seguenti attività:
 - distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici ed erogazione di informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità a turisti e cittadini;
 - vendita di mappe, guide ed altre pubblicazioni turistiche editate dal Comune o da altri Enti pubblici;
 - messa a disposizione del pubblico di un punto di accesso ad Internet;
 - messa a disposizione del pubblico di un monitor per la visualizzazione di pagine di informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità editate dal Comune o da altri Enti pubblici.

Art. 4 **Punti vendita non esclusivi**

1. L'avvio di un punto vendita non esclusivo, esercitato solo presso locali in cui si svolge una delle attività indicate all'articolo 24 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e s.m.i., è sottoposto a segnalazione certificata di avvio di attività (SCIA) attestante i requisiti soggettivi morali dell'esercente di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, i requisiti generali degli immobili (ossia i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso), il rispetto del criterio di unicità del locale di esercizio con le attività elencate all'art. 24 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e s.m.i., nonché il rispetto dei seguenti criteri qualitativi:

- a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.), che non dovrà risultare inferiore agli 8 (otto) mq.;
- b) facilità di accesso ai punti vendita da parte dei soggetti diversamente abili mediante rampe di accesso di adeguata inclinazione stabili o rimovibili;
- c) svolgimento da parte del titolare di almeno una delle seguenti attività:
 - distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici ed erogazione di informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità a turisti e cittadini;
 - vendita di mappe, guide ed altre pubblicazioni turistiche editate dal Comune o da altri Enti pubblici;
 - messa a disposizione del pubblico di un punto di accesso ad Internet;
 - messa a disposizione del pubblico di un monitor per la visualizzazione di pagine di informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità editate dal Comune o da altri Enti pubblici.

2. Il trasferimento di sede delle rivendite non esclusive è ammesso nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasferimento dell'attività principale cui la rivendita è annessa.

Art. 5

Attività libera

1. Sono attività libere le vendite previste dall'art. 26 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e s.m.i., e quindi soggette a comunicazione al Comune:

Art. 6

Subingresso

Il subingresso è soggetto a quanto previsto dagli artt. 74 e 76 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e s.m.i. - "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".

Art. 7

Chioschi su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica su aree pubbliche tramite chiosco a destinazione specifica è consentito a coloro che sono già in possesso della relativa autorizzazione/concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino a diversa disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale. Eventuali nuovi chioschi su area pubblica potranno essere individuati con apposito atto comunale di programmazione e le eventuali postazioni saranno assegnate in concessione tramite procedura ad evidenza pubblica.

Art. 8

Disposizioni finali

1. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della legge regionale n. 7 febbraio 2005, n. 28 e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le altre norme vigenti in materia.